

STATUTO

STUDIO 87 SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTIOCO CA VIA FOSCOLO
10

Numero REA: CA - 156074

Codice fiscale: 02004350928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" A RACCOLTA N. 27559	
STATUTO	
ARTICOLO 1	
E' vigente, con sede a Sant'Antioco, un'Impresa Sociale ai sensi decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs 112/2017, in forma di Società Cooperativa a mutualità prevalente, con la denominazione: "STUDIO 87 SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE".	
La Società è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto, dalle norme contenute nel Titolo VI del Libro V del c.c., ed in quanto compatibili, dalle norme che disciplinano le società a responsabilità limitata. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo settore per le norme compatibili.	
Essa potrà aderire ad una organizzazione sindacale di categoria.	
ARTICOLO 2	
La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata a norma di legge.	
ARTICOLO 3	
La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, secondo il principio della mutualità.	
Lo scopo che i soci intendono perseguire è di garantirsi occupazioni lavorative e, nell'ambito dell'oggetto sociale, di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali attraverso la valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla società e l'e-	

	quilibrata distribuzione dei vantaggi conseguiti dalle attività realizzate, sia fra i	
	soci beneficiari dei servizi prestati sia fra i soci che non ne hanno potuto bene-	
	ficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all'aumento delle	
	risorse della società destinabili alla promozione e allo sviluppo delle attività svol-	
	te e dei servizi prestati.	
	E' parte integrante dello scopo mutualistico della società la sua apertura all'ade-	
	sione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi prin-	
	cipi mutualistici. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con sog-	
	getti diversi dai soci.	
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, come disciplina-	
	ti dalla specifica normativa del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile	
	2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci cooperatori instau-	
	rano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alle diverse	
	forme previste nell'apposito regolamento.	
	Considerati l'attività mutualistica della società, così come definita nel presente	
	articolo, i requisiti e gli interessi dei soci, la società si propone di esercitare in	
	via stabile e principale un'attività d'impresa ricompresa tra quelle elencate di se-	
	guito, di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e traspa-	
	renti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei soci, dei lavoratori, degli utenti	
	e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	A tal fine la Società Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo del-	

	la mutualità, senza finalità speculative, si propone l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	a) il censimento, l'ordinamento, la gestione, il controllo, l'inventariazione e cata-	
	logazione di beni archivistici e museali, di biblioteche pubbliche e private, l'alle-	
	stimento di archivi e biblioteche;	
	b) la promozione e l'organizzazione di convegni di studio, spettacoli, manifesta-	
	zioni culturali;	
	c) la gestione di locali e di impianti idonei allo svolgimento delle suddette attività;	
	d) l'assunzione, su affidamento di pubbliche amministrazioni o enti o fondazioni	
	private, della gestione e/o dei servizi di manutenzione, custodia e guardiania di	
	musei ed aree archeologiche, archivi storici e non, grotte naturali, parchi natura-	
	li, spiagge e litorali ed aree demaniali in genere, impianti termali, locali ed im-	
	pianti per l'intrattenimento, lo sport e lo svago popolare, parchi e giochi. Servizi	
	di giardinaggio, cura e manutenzione del verde pubblico e privato, servizi di puli-	
	zia in edifici pubblici e privati, l'assunzione di lavori di restauro archeologico e	
	monumentale, lavori di natura archeologica quali: scavi, rilevamenti, censimenti	
	ed in genere quant'altro necessario per la realizzazione e la fruizione di cantieri	
	e parchi archeologici e monumentali;	
	e) l'esercizio dell'attività di guida turistica per comitive e gruppi organizzati per	
	visite ed escursioni archeologiche, turistico - culturali, paesaggistiche, ambienta-	
	li e naturalistiche;	
	f) l'organizzazione di convegni e congressi di studio, fiere archeologiche, turi-	
	stiche e folkloristiche, manifestazioni e rappresentazioni artistiche, culturali e	
	sportive, di corsi di formazione professionale per tutte le attività turistiche e	
	archeologiche;	

	g) la pubblicazione e la diffusione di libri, giornali, riviste, guide turistiche e	
	depliant;	
	h) la produzione e la commercializzazione di articoli in ceramica, souvenirs, ri-	
	produzioni di reperti archeologici;	
	i) la gestione e la realizzazione di servizi ed impianti turistici in genere, quali: al-	
	berghi, ostelli, ristoranti, pizzerie, bar, tavole calde, nonché la gestione di punti	
	vendita di souvenirs, articoli da regalo, gadgets, libri, guide turistiche, cd-rom,	
	dvd e supporti mediatici in genere, cartoline, vini, liquori e prodotti alimentari ti-	
	pici della Sardegna.	
	Per l'attuazione degli scopi mutualistici, anche attraverso appalti e convenzioni	
	con Enti Pubblici e privati, la Società Cooperativa potrà compiere tutte le opera-	
	zioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiun-	
	gere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	Per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) - potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso	
	lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le	
	associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in	
	accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità	
	statutarie;	
	b) - potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garan-	
	zia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Coo-	
	perative.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispet-	

	tato il principio di parità di trattamento.	
	La società potrà svolgere anche attività con terzi, salvi i limiti di cui agli artt.	
	2512 e 2513 c.c..	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 4	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effett-	
	tivamente versato.	
	E' vietato, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto la limi-	
	te massimo previsto per i dividendi.	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	COMPAGINE SOCIALE	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore a tre. Se il numero	
	dei soci è inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.	
	Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di	
	età e che possiedano qualifiche professionali e cognizioni tecniche adeguate al-	
	l'oggetto sociale, nonché elementi tecnici e amministrativi nella misura consentita	
	dalla legge e che ritengono di potersi impegnare in merito agli scopi della So-	
	cietà.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, nei limiti previsti dalla legge.	

	I soci sovventori sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche o affini con quella della cooperativa.	
	ARTICOLO 6	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrati-	
	vo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministra-	
	tivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dai soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successi-	
	va convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	

ARTICOLO 7	
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 100,00	
(cento virgola zero zero), nè superiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi.	
Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).	
La quota può essere versata in più soluzioni e precisamente:	
a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
Il socio che non esegue in tutto od in parte il pagamento delle quote sottoscritte	
può, previa intimazione dell'organo amministrativo, essere escluso a norma dell'articolo 2533 c.c.	
ARTICOLO 8	
La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società	
se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
Il socio che intende trasferire la propria quota o sottoporla a pegno o vincolo deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
Il nuovo socio dovrà dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto,	

	del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.	
	Le partecipazioni dei soci sovventori sono liberamente trasferibili.	
	ARTICOLO 9	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione, secondo i	
	termini e le modalità di cui agli artt. 2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 10	
	In caso di morte del socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della di	
	lui quota, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la	
	qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale desi-	
	gnazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del c.c..	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nel caso previsto dall'art. 7 del presente statuto l'esclusione del socio	
	può avere luogo:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal con-	
	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	c) nei casi previsti dagli artt. 2286 c.c. e 2288 primo comma c.c.;	
	d) nel caso in cui svolga in proprio attività identiche o affini con quelle della co-	
	operativa;	
	e) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, op-	
	pure fomenta dissidi o disordini tra soci.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 12	
	RECESSO	
	Il recesso è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:	
	- il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà.	
	Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribuna-	
	le.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutuali-	
	stici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	ARTICOLO 13	
	Al socio escluso o receduto e agli eredi del socio cooperatore defunto, quando	
	non trova applicazione l'articolo 10 spetta la liquidazione della quota.	
	La liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale il rapporto sociale si scioglie, in misura però mai superiore al valore	

	nominale delle quote stesse. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	ARTICOLO 14	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'e-	
	scusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 15	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può a-	
	gire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 16	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	
	quote sociali.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi; tali conferimenti possono	

	anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una	
	fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio prestatore d'o-	
	pera o di servizi; la polizza e la fideiussione possono essere sostituite dal socio	
	con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro pres-	
	so la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464 c.c.;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale riserva straordinaria	
	d) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo, qualora i soci debbono versare all'atto di	
	ammissione il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari ri-	
	schi o oneri futuri o investimenti;	
	h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli	
	2423 e seguenti del Codice Civile. Provvede altresì all'approvazione del bilancio	
	sociale.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bi-	

	lancio di esercizio con allegato il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs.	
	112/2017 comma 2, riferito allo stesso esercizio, debbono, nelle relazioni previ-	
	ste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o entro un termine comunque non superiore a 180 (centot-	
	tanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazio-	
	ne le ragioni della dilazione.	
	L'eventuale eccedenza attiva sarà così ripartita:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualun-	
	que sia il suo ammontare;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;	
	c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura non superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque)	
	punti, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n°	
	904;	
	f) ad eventuale riserva straordinaria.	
	In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la destinazione degli utili	
	residui.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del	
	ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizio-	
	ne del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli	

	scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assem-	
	blea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.	
	2545-sexies c.c..	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal-	
	le disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deli-	
	berare la distribuzione di ristorni ai soci cooperatori proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quan-	
	tità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in or-	
	dine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di re-	
	sponsabilità attribuiti.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento pro-	
	porzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a	
	quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Sono attribuite alla decisione dei soci:	
	- A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	- B) la nomina, la revoca degli amministratori, il compenso loro spettante e la	
	struttura dell'organo amministrativo;	
	- C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e	
	il compenso loro spettante;	
	- D) le modificazioni dello statuto;	
	- E) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- F) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	- G) gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o	
	da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;	
	- H) ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere assunte:	
	- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;	
	- mediante deliberazione assembleare:	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	La deliberazione assembleare è comunque necessaria:	
	- per le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai soci;	
	- per deliberare lo scioglimento della società e l'assunzione di tutte le decisioni	
	conseguenti e necessarie per regolare la fase di liquidazione;	
	- per deliberare la trasformazione della società, la fusione e la scissione;	
	- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta di concordato falli-	
	mentare o preventivo, nonché la decisione sulla domanda di ammissione alla pro-	
	cedura di amministrazione controllata.	
	ARTICOLO 20	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	

	ni e che non in mora nel versamento delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota possedu-	
	ta.	
	ARTICOLO 21	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante consultazione scritta ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti de-	
	vono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso al-	
	la stessa.	
	L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non as-	
	sembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data	
	dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella	
	compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del so-	
	cio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli	
	amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che	
	rappresenti almeno la metà della totalità dei soci aventi diritto al voto.	
	Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine	
	prescelto.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 22	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nella sede socia-	

	le o anche altrove, purché in Italia, con avviso da inviarsi ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei socio da affig-	
	gersi nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della	
	prima e della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costi-	
	tuita quando ad essa partecipano tutti i soci, e tutti gli Amministratori, il reviso-	
	re o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dal collegio sindacale se nominato, o anche da un socio.	
	ARTICOLO 23	
	I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con i limiti di legge e la delega	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il no-	
	me del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita solo a soci. Cia-	
	scun socio può rappresentare un solo socio.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della	
	Centrale Cooperativa di appartenenza.	
	ARTICOLO 24	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o	
	dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso designato dagli intervenuti.	
	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è	
	redatto da un Notaio.	

	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accerta-	
	re l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 25	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e il compi-	
	mento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'ogget-	
	to sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto il voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla to-	
	talità dei soci.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospe-	
	so si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che,	
	per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ARTICOLO 26	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere tra-	

	scritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto,	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 27	
	L'amministrazione della società è affidata secondo determinazione dell'assem-	
	blea ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori; in ogni caso la maggio-	
	ranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione rela-	
	tiva alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, questi costituiscono	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi	
	che sono nominati nell'atto costitutivo. L'assemblea stabilisce il numero dei suoi	
	componenti e può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il	
	Vice Presidente.	
	I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 28	
	All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Società, senza eccezione di sorta; esso può compiere tutti	
	quegli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e-	

	sclusi solo quelli che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere previsti limiti ai poteri degli ammini-	
	stratori.	
	L'Organo Amministrativo ha, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, ven-	
	dere, permutare beni immobili, mobili e mobili registrati, conferirli in altre So-	
	cietà costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre	
	Società ed Imprese, assumere obbligazioni cambiarie, stipulare mutui ipotecari,	
	stipulare contratti di appalto e subappalto con Enti Pubblici o Privati, concor-	
	rere a licitazioni e gare, approvare Capitolati, stipulare contratti bancari di a-	
	pertura di credito, con o senza garanzie, di conto corrente, aprire conti corren-	
	ti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del	
	fido concesso, chiedere finanziamenti, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e	
	annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromet-	
	tere in Arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi	
	operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti	
	e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato.	
	ARTICOLO 29	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della Sede sociale, purché	
	in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.	
	La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata	
	inviata al domicilio degli Amministratori, almeno cinque giorni prima e nei casi di	
	urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno libero prima della riu-	
	nione.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole	

	della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi	
	presiede.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal	
	caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chia-	
	rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedi-	
	mento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione. Le de-	
	cisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescrit-	
	to.	
	ARTICOLO 30	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più	
	dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in	
	ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori, istitutori, procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ARTICOLO 31	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente o al Consiglie-	
	re Delegato, se nominato o, nel caso di più amministratori, spetta agli stessi con-	
	giuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in se-	
	de di nomina i poteri di amministrazione.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 32	

	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e	
	terzo comma dell'articolo 2477 c.c.	
	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è	
	facoltativa.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai so-	
	ci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.	
	Si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..	
	I Sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre esercizi e scadono al-	
	la data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio della carica.	
	I soci determinano il compenso loro spettante all'atto della nomina.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2382 e 2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti	
	in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo	
	nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono assieme con quelli in carica.	
	In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla decisione	
	di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.	
	Il Collegio ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c., ed eser-	

	cita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli ar-	
	ticoli 2406, 2407, 2408 c.c..	
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioran-	
	za dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissen-	
	ziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze	
	del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	ARTICOLO 33	
	REVISORE	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà	
	dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve	
	essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero	
	periodo del suo ufficio.	
	Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma	
	secondo c.c.	
	Qualora i soci, all'atto della nomina, non abbiano deciso diversamente, l'incarico	
	ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ARTICOLO 34	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	

	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 35	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione e all'esecu-	
	zione del presente contratto e delle delibere assembleari fra i soci e fra i soci e	
	la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione	
	presso la Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli	
	38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella pre-	
	sente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della domanda o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbi-	
	trato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbi-	
	trale della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina dell'Arbi-	
	tro (o degli Arbitri).	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.	
	La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve esse-	
	re approvata con delibera di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del	
	capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 36	
	I rapporti tra la Società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che	

25 di 25